

**Causa Antonio Messina c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 24 marzo 2015 (ricorso n. 39824/07)**

**Pena detentiva – Liberazione anticipata ex art. 54 della legge n. 354 del 1975 – Diniego fondato su un errore materiale contenuto nel casellario giudiziale - Violazione dell'art. 5 § 1 CEDU – Sussiste.**

**Riparazione del danno per ingiusta detenzione – Inadempimento dell'obbligo del Governo convenuto di indicare i rimedi esperibili per ottenere un indennizzo - Violazione dell'art. 5 § 1 CEDU – Sussiste.**

Constata la violazione dell'art. 5 § 1 lettera a), in quanto il ricorrente ha spinto una pena di una durata superiore a quella che avrebbe dovuto scontare secondo il sistema giuridico nazionale, tenuto conto delle liberazioni anticipate alle quali aveva diritto.

Constata la violazione dell'art. 5 § 5 della Convenzione, in quanto il Governo convenuto ha omesso di indicare i rimedi che il ricorrente avrebbe dovuto esperire per ottenere un indennizzo.

**Fatto.** Il ricorrente era stato condannato a varie pene per reati gravi. La sua ultima condanna era stata pronunciata nel 2001 dalla Corte d'Assise d'appello di Palermo per associazione per delinquere di stampo mafioso.

Egli chiese ed ottenne l'applicazione della misura della liberazione anticipata, ex art. 54 della legge n. 354 del 1975 per un totale di 8 semestri dal 1998 al 2003 e dal 23 maggio 2003 al 23 maggio 2004. Il magistrato di sorveglianza respinse però la richiesta di riduzione della pena per il periodo di detenzione anteriore a maggio 1998, poiché l'interessato avrebbe continuato a commettere reati fino a tale data. Successivamente al ricorrente è stata concessa un'ulteriore riduzione della pena di 405 giorni per buona condotta per il periodo compreso tra il 23 novembre 1993 e il 23 maggio 1998, che ha portato all'immediata scarcerazione avvenuta l'8 giugno 2007.

Il ricorrente ha adito la Corte EDU affermando che, a decorrere dal 19 gennaio 2007, la sua detenzione era divenuta irregolare in quanto non più derivante da una condanna nel senso dell'articolo 5 § 1 a) della Convenzione, ma da una concessione tardiva della liberazione anticipata. Ciò in quanto il suo casellario giudiziale, sulla base del quale sarebbero state rese le decisioni con cui era stata negata la liberazione anticipata, era viziato da un errore materiale, ossia l'indicazione secondo la quale egli aveva continuato a infrangere la legge fino a settembre 1998 invece di settembre 1989. Egli, invocando l'articolo 5 § 5 della Convenzione, lamenta altresì di non essere stato risarcito per la detenzione ingiustamente scontata.

**Diritto.**

**Sulla violazione dell'art. 5 § 1 CEDU (diritto alla libertà e alla sicurezza sotto il profilo della regolarità della detenzione).** La Corte, dopo aver riconosciuto che la privazione della libertà alla quale il ricorrente era legittima, in quanto la misura della detenzione è stata adottata a seguito di condanna da parte di un tribunale competente ai sensi dell'articolo 5 § 1 a) della Convenzione, ha constatato che il ricorrente ha scontato una pena più lunga di otto mesi e venti giorni rispetto a quella risultante dalla condanna pronunciata nei suoi confronti previa detrazione della liberazione anticipata concessa. Il ricorrente, infatti, è stato scarcerato l'8 ottobre 2007, quattro mesi e venti giorni prima della fine della sua pena, mentre la liberazione accordata era equivalente a un anno, un mese e tredici giorni. Poiché la fine della pena era inizialmente prevista per il 28 febbraio 2008, la concessione di tale liberazione gli avrebbe permesso di essere scarcerato il 19 gennaio 2007.

Resta dunque da determinare se la detenzione supplementare abbia comportato una violazione dell'articolo 5 della Convenzione.

La Corte rammenta anzitutto che l'articolo 5 § 1 a) della Convenzione non sancisce, in quanto tale, il diritto per un condannato, ad esempio, di beneficiare di una legge di amnistia o di una liberazione anticipata condizionale o definitiva. Tuttavia, potrebbe essere diverso quando i giudici nazionali sono tenuti, in assenza di un qualsiasi potere discrezionale, ad applicare una tale misura a chiunque soddisfi le condizioni stabilite dalla legge per beneficiarne.

La Corte osserva che, ai sensi dell'articolo 54 della legge n. 354/1975 sull'ordinamento penitenziario e conformemente alla giurisprudenza della Corte di cassazione in materia, le autorità competenti godono di un margine di apprezzamento al fine di stabilire se un detenuto abbia soddisfatto i criteri di buona condotta e di partecipazione ai programmi di reinserimento e se la sua adesione a tali programmi non sia puramente fittizia o non miri esclusivamente alla concessione di benefici come la liberazione anticipata. Tuttavia, tale discrezionalità non è priva di limiti e ciascuna decisione deve essere debitamente motivata in diritto e in fatto. Quando le condizioni sono soddisfatte, le autorità giudiziarie devono perciò accordare la liberazione anticipata nella misura stabilita dalla legge.

Nel caso di specie, la Corte osserva che i giudici hanno in un primo momento negato la liberazione anticipata per il periodo antecedente al 23 maggio 1998 in quanto, secondo il casellario giudiziale del ricorrente, l'attività criminale in questione si era conclusa nel settembre 1998. Successivamente, i giudici hanno accolto la domanda per il periodo compreso tra il 1993 e il 1998 sottolineando la buona condotta del ricorrente e la sua partecipazione ai programmi di reinserimento sociale durante il periodo in questione. Infatti, come ha precisato il tribunale di sorveglianza, il casellario giudiziale al quale i giudici avevano fatto riferimento era viziato da un errore materiale, in quanto indicava che il ricorrente aveva continuato a commettere il reato in questione fino al settembre 1998, mentre la corte d'assise di appello lo aveva condannato per un reato commesso fino al mese di settembre 1989.

In conclusione, la Corte constata che il ricorrente ha espiato una pena di una durata superiore a quella che avrebbe dovuto scontare secondo il sistema giuridico nazionale, tenuto conto delle liberazioni anticipate alle quali aveva diritto. Essa ritiene che la detenzione supplementare in questione, pari a otto mesi e venti giorni, non possa tradursi in una detenzione regolare ai sensi dell'articolo 5 § 1 a) della Convenzione. Di conseguenza, vi è stata violazione di tale disposizione.

***Sulla violazione dell'art. 5 § 5 CEDU (sotto il profilo del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione).*** La Corte rammenta che il diritto alla riparazione di cui al paragrafo 5 dell'articolo 5 della Convenzione presuppone che una violazione di uno degli altri paragrafi di questa disposizione sia stata accertata da una autorità nazionale o dalla Corte. Nel caso di specie, poiché la Corte ha già concluso che vi è stata violazione dell'articolo 5 § 1 lettera a), resta da determinare se il ricorrente disponesse, al momento della presentazione del ricorso dinanzi ad essa, della possibilità di chiedere riparazione per il pregiudizio subito.

Poiché spettava al Governo indicare con sufficiente chiarezza quali ricorsi utili avrebbe dovuto presentare l'interessato in materia, non potendo la Corte sopperire d'ufficio all'imprecisione o alle lacune delle tesi dello Stato convenuto, e in assenza di indicazioni da parte del Governo sul rimedio che il ricorrente avrebbe dovuto esperire per ottenere un indennizzo, la Corte conclude che vi è stata violazione dell'articolo 5 § 5 della Convenzione.

***Sull'art. 41 CEDU (equa soddisfazione).*** In sede di presentazione del ricorso, il ricorrente ha chiesto la somma di 10.000.000 euro per il danno morale. Tuttavia, nelle sue osservazioni, egli non chiede alcun importo per il danno morale o per il danno materiale né il rimborso delle spese.

La Corte rammenta che, secondo la propria giurisprudenza consolidata, non accorda alcuna somma a titolo di equa soddisfazione quando le richieste quantificate e i relativi documenti giustificativi necessari non sono stati prodotti entro il termine fissato a tale scopo nell'articolo 60 § 1 del

regolamento, anche qualora la parte ricorrente abbia indicato le proprie richieste in una fase anteriore della procedura.

Pertanto, poiché il ricorrente non ha adempiuto agli obblighi derivanti per lui dall'articolo 60 del regolamento, la Corte ritiene che sia opportuno non accordare alcuna somma a titolo di equa soddisfazione.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 5 CEDU

Art. 41 CEDU

Art. 60 Regolamento della Corte

## **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Art. 5 § 1 CEDU – relativamente all'applicazione della misura della liberazione anticipata: Mouesca c. Francia (dec.), n. 52189/99, 18 ottobre 2001, e İrfan Kalan c. Turchia (dec.), n. 73561/01, 2 ottobre 2001; Grava c. Italia, n. 43522/98, § 43, 10 luglio 2003, Pilla c. Italia, n. 64088/00, § 41, 2 marzo 2006, Şahin Karataş c. Turchia, n. 16110/03, § 35, 17 giugno 2008, e Del Rio Prada c. Spagna [GC], n. 42750/09, 21 ottobre 2013.

Art. 5 § 5 CEDU – relativamente al diritto alla riparazione: N.C. c. Italia [GC], n. 24952/94, § 49; Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis c. Grecia, 9 dicembre 1994, § 35.

Art. 41 CEDU – sull'obbligo di presentare le richieste quantificate e i relativi documenti giustificativi necessari entro il termine fissato dall'articolo 60 § 1 del regolamento, anche qualora la parte ricorrente abbia indicato le proprie richieste in una fase anteriore della procedura: Andrea Corsi c. Italia, n. 42210/98, 4 luglio 2002, Andrea Corsi c. Italia (revisione), n. 42210/98, 2 ottobre 2003, Willekens c. Belgio, n. 50859/99, 24 aprile 2003, e Mancini c. Italia, n. 44955/98, CEDU 2001-IX); Fadıl Yılmaz c. Turchia, n. 28171/02, § 26, 21 luglio 2005, e Kravchenko e altri (alloggi militari) c. Russia, nn. 11609/05, 12516/05, 17393/05, 20214/05, 25724/05, 32953/05, 1953/06, 10908/06, 16101/06, 26696/06, 40417/06, 44437/06, 44977/06, 46544/06, 50835/06, 22635/07, 36662/07, 36951/07, 38501/07, 54307/07, 22723/08, 36406/08 e 55990/08, § 51, 16 settembre 2010.